



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sostenibilità e transizione ecologica

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO  
tel 0461-884935 - fax 0461-884940  
servizio.sostenibilita@pec.comune.trento.it  
Orario di apertura al pubblico:  
da lunedì a venerdì: 8.00/12.00

Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo


*Ordinanza del sindaco n. 7/2023*  
(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** FOSSA PRIMARIA DI CAMPOTRENTINO, FUORIUSCITA DI MORCHIE  
CATRAMOSE.  
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIMOZIONE, ALLO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI ED AL RIPRISTINO DELLE AREE COINVOLTE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 22 giugno 2023, prot. 186658, l'Agenzia provinciale per le Opere pubbliche - Servizio Opere Ambientali della Provincia Autonoma di Trento ha inviato una nota all'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore Autorizzazione e controlli, al Comune di Trento - Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica, al Consorzio Trentino di Bonifica e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con cui ha comunicato che, nell'ambito del progetto di bonifica delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse nazionale di Trento Nord, in corrispondenza dello sbocco della fossa primaria di Campotrentino in uscita dal manufatto in cemento, a seguito delle prime operazioni di scavo e di smaltimento del materiale inquinato si sono manifestate venute a giorno di materiale vischioso la cui caratterizzazione ha portato alla classificazione di morchia catramosa (codice EER 17.05.03\*);
- a seguito di monitoraggi e sopralluoghi successivi il fenomeno è risultato non circoscritto alle sole rogge demaniali, oggetto dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza, bensì esteso ad altri punti limitrofi alla fossa ove si sono manifestate infiltrazioni di tale composto catramoso dall'esterno, sia dal fondo che lateralmente dell'area attualmente soggetta alle operazioni di bonifica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi e di controllo del fenomeno, è stato riscontrato che la fuoriuscita della sostanza catramosa proviene direttamente dal tratto settentrionale della fossa primaria di Campotrentino, adiacente alla ex Carbonchimica, costituito da uno scatolare in calcestruzzo non facente parte del SIN Trento nord e che confluisce nel tratto meridionale della fossa il cui alveo è a cielo aperto;
- in data 4 luglio 2023, prot. 196822 l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente prendendo atto dei primi interventi di messa in sicurezza attuati dall'Agenzia competente e finalizzati ad arrestare la fuoriuscita di materiale catramoso presente all'interno del tratto intubato della fossa primaria di Campotrentino, ha indicato le misure tecniche da attuare per la gestione del fenomeno:
  - *chiusura parziale dello scatolare al fine di bloccare la fuoriuscita della morchia catramosa lasciando defluire le acque di scolo;*
  - *delimitazione fra le palancole (da mantenere) dei restanti lati della fossa per evitare un'ulteriore contaminazione del rio Lavisotto in vista della sua prossima bonifica;*
  - *mantenimento delle misure di cui ai due precedenti, fino alla valutazione degli interventi da attuare;*



Sede legale:  
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)

La dott.ssa Livia Ferrario, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 11/01/2022 prot. n. 5887, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Franco Ianeselli in data 12.07.2023 alle ore 15.07.41 CEST



- *rimozione del materiale catramoso emerso in superficie sia nel tratto bonificato che in quello non ancora bonificato e contenuto tra le palancole, al fine di monitorare l'evoluzione del fenomeno di afflusso e risalita.*

**RILEVATO CHE:**

- il tratto intubato della fossa primaria di Campotrentino, data la presenza al suo interno di materiale catramoso, costituisce una potenziale sorgente di contaminazione attiva dell'area interessata, in grado altresì di interferire con la bonifica in corso dell'area delle rogge demaniali appartenenti al SIN Trento nord;

**RITENUTO CHE:**

- sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla definizione di soluzioni che possano permettere la messa in sicurezza della fossa primaria ed il monitoraggio ambientale finalizzato non solo alla caratterizzazione del rifiuto ma anche all'accertamento dell'eventuale coinvolgimento delle matrici ambientali delle aree coinvolte;
- occorre conseguentemente procedere alla rimozione e alla gestione dei rifiuti presenti nel tratto di fossa intubata di Campotrentino, attività che non possono essere gestite attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento, per le complessità tecniche evidenziate nel corso degli ultimi anni proprio per lo stato dei luoghi;

**RICHIAMATA** la propria nota di data 6 luglio 2023 prot. 200076 inviata al Presidente ed al Vicepresidente della Giunta provinciale con cui si chiedono azioni urgenti e provvedimenti per il ripristino ambientale della fossa primaria e della aree limitrofe coinvolte, nonché l'attivazione di un tavolo tecnico operativo composto dalle amministrazioni comunali e provinciali;

**VISTE** le osservazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione ambiente – APPA, trasmesse in data 06 luglio 2023 prot. 199904 (vedasi anche nota di data 04 luglio 2023 prot. 196822), relative alla fuoriuscita di morchie catramose nel SIN di Trento nord, con cui si chiede al Comune di Trento, quale Autorità competente, di attivare le procedure di legge (art. 90 del Tulp e art. 192 del D. Lgs. 152/2006) ai fini della rimozione del rifiuto, anche tramite il contestuale dimensionamento del fenomeno: qualità e quantità dei rifiuti presenti, origine e soggetto responsabile della relativa presenza, titolarità degli interventi di ripristino;

**VISTI:**

- l'art. 90 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che prevede:
  1. *Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III.*
  2. *Fatta salva la disciplina degli scarichi prevista dalla parte I e dalla parte II, è vietato abbandonare, scaricare o depositare rifiuti di qualsiasi genere, solido o liquidi, su aree pubbliche o private, nonché nei corpi d'acqua, naturali o artificiali, negli stagni e nelle zone umide. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e successive modificazioni e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.*
  3. *In caso di violazione di detto obbligo, il Sindaco notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta o di trattamento o di stoccaggio, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza dell'ordine da parte del destinatario il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del destinatario.*
  4. *Nel caso di interventi particolarmente onerosi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 77.*
  5. *Qualora il Sindaco non vi provveda, spetta alla Giunta provinciale disporre in via sostitutiva. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 91”.*
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e segnatamente l'art. 192, che prevede:
  1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*



2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

RILEVATO che la norma oltre a imporre la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi all'autore della violazione - colui, cioè, che ha abbandonato e depositato in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo, o ha immesso rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee -, ha anche coinvolto espressamente il proprietario o il titolare non solo di diritti reali, ma anche "personali di godimento", sull'area purché a questi ultimi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati;

ACCERTATO che i rifiuti presenti da tempo nel tratto inscatolato della fossa primaria di Campotrentino erano stati prodotti ed in esso recapitati ai tempi in cui era in funzione dalla società Carbochimica, e che le aree in cui era insediata tale attività industriale presentano pesanti tracce di inquinanti che hanno di fatto interessato anche canali e fosse adiacenti, in passato impiegate come aste di raccolta dei reflui prodotti dall'industria: i responsabili dell'abbandono del rifiuto pertanto sono accertati, ma ad oggi non più individuabili né perseguibili;

PRESO ATTO che non è ascrivibile ad un comportamento doloso o colposo degli attuali proprietari/gestori e detentori del canale intubato la presenza dei rifiuti nella fossa primaria e quindi non è possibile individuarli quali responsabili, né sono ravvisabili profili di colpa a loro imputabili, quali ad esempio, negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero violazione di specifiche norme di cautela previste dall'ordinamento.

EVIDENZIATO quindi che nel caso in questione non è possibile individuare i destinatari dell'ordinanza ai sensi del comma 3 dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006, ma ritenuto che - anche in ottemperanza a quanto indicato dalla competente APPA - il Sindaco sia comunque tenuto ad attivarsi per provvedere ai fini della rimozione e/o messa in sicurezza del rifiuto, disponendo con una ordinanza tutte le operazioni e le procedure finalizzate alla rimozione e/o messa in sicurezza dei rifiuti ed al ripristino dell'area ed individuando a tal fine il termine entro cui provvedere;

ATTESO che:

- in data 22 giugno 2023 è stata comunicata la fuoriuscita di morchie catramose provenienti dal tratto scatolare della fossa primaria di Campotrentino, impattata dagli scarichi dell'ex Carbochimica e contenente al suo interno materiale catramoso ritenuto qualificabile come rifiuto;
- tale situazione ha comportato l'immediata messa in sicurezza sia del tratto a cielo aperto della fossa primaria che la chiusura parziale dello scatolare al fine di bloccare il fenomeno di fuoriuscita;
- la complessità tecnica legata alla gestione dei rifiuti presenti nella fossa nell'ambito dell'intera area di Trento nord non consente di indicare nell'immediato le modalità per la



pur necessaria rimozione e/o messa in sicurezza del rifiuto, rendendosi quindi necessari approfondimenti tecnici per la definizione delle soluzioni di intervento, che da una prima disamina, potrebbero consistere nell'aspirazione del materiale previa caratterizzazione;

RITENUTO inoltre necessario al fine di affrontare la situazione come sopra esposta ed evitare conseguenti danni alla salute ed all'ambiente, adottare le seguenti disposizioni:

- realizzare immediatamente le prime indicazioni tecniche operative di messa in sicurezza e attivare un confronto tra tutti i soggetti interessati al fine di individuare le modalità e le risorse necessarie per conoscere il grado di estensione di detta contaminazione e poter così intervenire sui depositi catramosi presenti sia nel SIN, che nel suo intorno che nel tratto intubato della Fossa Primaria;
- procedere ad un corretto inquadramento dal punto di vista giuridico e tecnico della situazione sopra descritta data la sua complessità considerato che la fonte di inquinamento e le aree interessate risultano solo parzialmente all'interno di un SIN;
- individuare in tempi brevi soluzioni che possano permettere la rimozione e/o messa in sicurezza dei rifiuti presenti nella fossa primaria ed il ripristino ambientale delle aree coinvolte;
- costituire entro due mesi una Struttura tecnica composta da Dirigenti del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento a cui assegnare il compito di redigere un Documento progettuale e programmatico, composto da analisi, valutazioni ambientali, studi ed elementi tecnici in grado di definire un progetto di ripristino delle aree interessate anche con la definizione della tempistica necessaria: per questioni specifiche la Struttura tecnica potrà avvalersi dell'Università, di organismi similari o di tecnici esterni;

RITENUTO che sussistano quindi le condizioni, pur con le precisazioni del caso, per l'adozione di una ordinanza ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e ravvisatane la necessità;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

### ORDINA

1. All'Agenzia provinciale per le Opere pubbliche - Servizio Opere Ambientali della Provincia Autonoma di Trento, che ha intrapreso le operazioni di scavo e di smaltimento del materiale inquinato nell'area, di garantire la predisposizione e il mantenimento di tutti i presidi di messa in sicurezza delle aree coinvolte dalla presenza di materiale catramoso nell'ambito dei Lavori e servizi per la bonifica con messa in sicurezza delle rogge demaniali ed il rispetto di tutto quanto indicato dall'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente con nota di data 04/07/2023 prot. 196822, verificando la disponibilità delle relative risorse;
2. La costituzione della "Struttura tecnica" entro 2 mesi, con incarico di predisporre un Documento progettuale e programmatico, composto da analisi, valutazioni ambientali, studi ed elementi tecnici in grado di definire un progetto di ripristino delle aree interessate – individuando la tempistica necessaria - secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, formata dai referenti tecnici previamente individuati, quali Dirigenti del Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento, che potranno avvalersi di figure professionali all'interno dei Servizi, e dai referenti individuati dai competenti Servizi provinciali;
3. All'Agenzia provinciale per la protezione ambiente – APPA ed all'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze, di assicurare la vigilanza ambientale e sanitaria;



4. Alla costituenda Struttura tecnica di provvedere alla predisposizione del Documento progettuale e programmatico anche avvalendosi, per questioni specifiche, dell'Università, di organismi simili o di tecnici esterni, ed alla trasmissione del Documento alle competenti strutture provinciali.

#### DISPONE

1. che i Dirigenti del Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento si avvalgano, per le rispettive competenze dei tecnici presenti all'interno delle proprie strutture;
2. che il Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia autonoma di Trento individui almeno due referenti tecnici da assegnare alla costituenda "Struttura tecnica" ;
3. La conferma di tutte le prescrizioni in essere nelle comunicazioni di APPA a presidio e messa in sicurezza dell'area oggetto dei lavori;
4. Che la presente ordinanza venga trasmessa al Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, al Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria del Comune e all'Azienda provinciale per i Servizi sanitari.

#### INFORMA

1. Che avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010, n 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa o in alternativa potrà ricorrere entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

#### DEMANDA

1. Alla Direzione generale del Comune di Trento la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PR/pr

Destinatari:

- PAT - Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e cooperazione
- Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica
- Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria
- APSS - UO igiene e sanità pubblica
- Servizio Direzione Generale